



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI-PERTINI MORANTE"

Via XXV Luglio n. 89, 74023 Grottaglie (TA) - Tel. 0995661026 - Corso Umberto I – Crispiano (TA) 099611313
Ambito PUG0000023 Codice scuola TAIS04700T - C.F. 90122860738
e-mail: tais04700t@istruzione.it; Pec: tais04700t@pec.istruzione.it - sito web: www.donmilanipertinimorante.edu.it

Sede di Grottaglie:

Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo) e Tecnologico (Logistica e Trasporti) "Sandro Pertini"
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale "Don Lorenzo Milani"
Corso Istruzione Adulti (Amministrazione, Finanza e Marketing - Servizi Socio Sanitari)

Sede di Crispiano:

Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera e Servizi Culturali e dello Spettacolo "Elsa Morante"
Corso Istruzione Adulti "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera"

CIRCOLARE N. 13

Grottaglie 15 settembre 2025

Agli studenti e alle Studentesse
Ai Sigg. Docenti
Al personale ATA
AL DSGA
Ai Sigg. Genitori
Al sito web della scuola

Oggetto: Disposizioni generali organizzative relative alla vigilanza sugli studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al fine di garantire il sicuro, corretto e sereno svolgimento delle lezioni, delle attività scolastiche, dei progetti e delle iniziative previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il dirigente scolastico impartisce le seguenti disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni. Tali misure organizzative sono finalizzate alla tutela degli studenti e alla salvaguardia del personale scolastico, con lo scopo di prevenire il verificarsi di eventi dannosi riconducibili a carenze o negligenze nella sorveglianza.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi:

Riferimenti normativi:

- art. 25 D.lgs. 165/2001;
- artt. 2046 , 2047 , 2048 del Codice Civile;
- artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 11.7.80 n.312 .
- art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018;
- Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici) e al personale dell'area B (assistenti tecnici);
- art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza.

Premessa

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali l'obbligo della vigilanza sull'alunno insorge al momento dell'ingresso nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero della scuola. Ciò premesso:

1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica grava principalmente sui docenti.

Il CCNL scuola, prevede che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. Si tenga presente infatti che "il caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità dell'Istituto Scolastico e/o dell'insegnante assume natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni" (Cass. Civ. sez. II, 4 Febbraio 2014, sentenza n° 2413).

*La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli **artt. 2047, 2048 del Codice Civile** (responsabilità civile extracontrattuale per omissione rispetto agli obblighi di vigilanza sugli alunni). Ai sensi dell'art.2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". L'art. 2048 c.c. dispone "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Tali disposizioni normative si aggiungono a quelle previste dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 in termini di obbligo dei lavoratori nell'ambito della prevenzione dei rischi e della sicurezza.*

2. Nelle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che - **nonostante l'adempimento di tale dovere e la predisposizione delle necessarie cautele idonee ad evitare una potenziale situazione di pericolo - il fatto dannoso **per la sua repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. 22 Aprile 2009, n° 9542). Occorre precisare che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.**

3. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il tempo dedicato all'intervallo.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per breve tempo (orientativamente intorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico (C.S.), o un collega non impegnato in classe disponibile, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A – CCNL 06/09). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sui l'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione

all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

4. *Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la “responsabilità patrimoniale” dettata dall’art. 61 della Legge 312/80 che testualmente recita: “la responsabilità del dirigente, del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”. In tal senso vanno interpretate anche le raccomandazioni e le disposizioni del sottoscritto dell’Assicurazione RCT/Infortuni stipulata dalla scuola.*

Responsabilità contrattuale in ambito scolastico

L’art. 1218 del Codice Civile stabilisce che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (artt. 1176, 1228, 1256 c.c.).

L’inadempimento previsto dall’art. 1218 c.c. configura la **responsabilità contrattuale**, derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. Il debitore è quindi tenuto a risarcire il danno subito dal creditore. La prestazione deve essere eseguita secondo i seguenti criteri:

- **Diligenza nell’esecuzione** – La prestazione deve essere svolta con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), ossia con l’attenzione richiesta a chi adempie responsabilmente i propri obblighi.
- **Tempestività** – La prestazione deve essere eseguita nel momento richiesto o, se previsto, entro il termine stabilito (art. 1183 c.c.).

In ambito scolastico, la responsabilità contrattuale si applica, ad esempio, quando un alunno, affidato alla vigilanza della scuola, subisce un danno durante la permanenza a scuola. Il docente o il personale scolastico può essere esonerato dalla responsabilità solo se dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per prevenire il rischio (**assenza di culpa in vigilando**).

In particolare, è necessario prestare attenzione a situazioni ad alto rischio, quali:

- studenti che si siedono sui davanzali o si sporgono dalle finestre;
- studenti che dondolano o assumono posizioni pericolose sulle sedie;
- studenti che introducono in bocca oggetti non commestibili.

Conseguenze in caso di accertata responsabilità contrattuale o extracontrattuale:

- il risarcimento del danno è a carico dell’Amministrazione scolastica, che conserva il diritto di **rivalsa economica** nei confronti del docente responsabile;
- possono essere adottati **provvedimenti disciplinari** nei confronti del docente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 297/1994.

Compiti del personale docente

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all’interno o all’esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle

attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come **durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, e durante le assemblee di classe autorizzate.**

I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

2. Sono affidati al docente:

- gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
- gruppi di alunni di altre classi, che dovessero venire accorpati alla propria, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.

3. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

4. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente accanto al gruppo classe;
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

Compiti del personale collaboratore scolastico

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, che attribuisce al personale collaboratore scolastico mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni nei periodi immediatamente precedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Si raccomanda, pertanto, a tutti i collaboratori scolastici di prestare particolare attenzione alla vigilanza, in stretta collaborazione con i docenti, nei momenti di ingresso, uscita e intervallo, nonché di provvedere alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni durante le eventuali assenze temporanee degli insegnanti.

2. Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

. In caso di ritardo e/o assenza dei docenti, i C.S. sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, immediato avviso ai referenti di plesso, ai collaboratori del dirigente, all'Uff. del personale o al dirigente stesso secondo l'emergenza e la migliore funzionalità per i vari casi.

- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;

- durante la pausa didattica il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a sorvegliare i corridoi, le scale, le uscite e le scale di emergenza;

- al di fuori della pausa didattica, i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;

- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;
- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi collaboratori/responsabili di plesso l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;
- i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa;
- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
- La sorveglianza delle aree esterne e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

3. Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni D.V.A. nell'accesso dalle aree esterne, all'interno, nell'uscita da esse, etc.

Compiti del personale Assistente tecnico

- Gli assistenti tecnici di laboratorio, di concerto con i docenti, devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio;
- gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.

Compiti del Personale amministrativo

Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta in merito alla sorveglianza, tuttavia:

- a. al DSGA spetta l'onere di vigilare affinché il personale collaboratore scolastico rispetti le disposizioni ricevute e le direttive sopra specificate;
- b. il DSGA, in caso di assenza del Dirigente e dei docenti collaboratori, è tenuto ad assumere le decisioni più urgenti e idonee ad evitare discontinuità nell'esercizio della vigilanza sui minori.

TANTO PREMESSO,

- vista l'articolazione settimanale ed oraria delle lezioni;
- vista la dislocazione delle classi e la necessità degli spostamenti per la fruizione dei laboratori e degli impianti sportivi;
- viste le norme di sicurezza definite nei documenti tecnici scientifici;
- visto il piano annuale del personale ATA;
- visto l'art 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone la contitolarità docenti di sostegno

SI DISPONE

quanto segue:

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO SULLA VIGILANZA

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- È fatto obbligo agli insegnanti, come detto in precedenza, di trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**, al fine di garantire l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i quali, al suono della prima campana, sono autorizzati a recarsi nelle rispettive aule.
- In caso di attività/progetti PNRR/PTOF/PON, percorsi PCTO che prevedono la presenza di **“esperti esterni”**, questi sono tenuti - per la permanenza in Istituto nelle ore/date connesse al relativo incarico da progetto o bando - a vigilare sugli allievi in relazione alla relativa prestazione professionale, nei termini indicati dal presente regolamento.
- E' vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati od invitati.
- L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi.

VIGILANZA DURANTE L'USCITA DEGLI STUDENTI E AL TERMINE DELLE LEZIONI

- L'uscita degli studenti avviene in maniera scaglionata, dando precedenza alle classi più vicine all'uscita.
- Al termine delle lezioni, i docenti in servizio all'ultima ora, accompagneranno le classi fino all'uscita.
- Al fine di regolamentare l'uscita dall'edificio scolastico al termine delle attività giornaliere, si dispone che presso ciascuna uscita sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di vigilare e regolare il flusso di uscita degli alunni.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio in modo ordinato degli studenti nei rispettivi ambiti di servizio fino all'uscita degli stessi dall'edificio scolastico.
- Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.
- È vietato fare uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.
- Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata per iscritto.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

-Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale che è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;

- I sigg. docenti chiameranno l'appello e segneranno sul registro elettronico gli eventuali assenti.
Si ricorda che vanno segnati puntualmente sul registro elettronico eventuali ingressi posticipati e uscite anticipate;

- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni

subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;

Non è consentito adottare il provvedimento, privo di legittimità, di far uscire dalla classe alunni che assumano comportamenti scorretti o disturbino la lezione.

Tale pratica è espressamente vietata, poiché non solleva in alcun modo il docente dall'obbligo di vigilanza, che resta pienamente valido per l'intera durata dell'ora, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;

- in caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente Scolastico o la vicepresidenza/responsabile di plesso al termine dell'ora di lezione;

- i docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;

- Disposizioni specifiche riguardano il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari, in conformità con la nota del MIM n. 3392/2025, che stabilisce l'assoluto divieto di uso dei dispositivi mobili per l'intera durata dell'orario scolastico. Si ricorda inoltre che l'impiego di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici per la registrazione o la riproduzione di immagini e video, senza l'esplicita autorizzazione del docente responsabile, rappresenta una grave violazione del regolamento scolastico.

Gli insegnanti, nell'ambito della gestione delle dinamiche di classe e in coerenza con le competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche previste dal loro profilo professionale, sono tenuti a garantire:

- l'adozione di modalità e strategie educative efficaci, volte a prevenire situazioni di eccessiva vivacità che possano sfuggire al controllo o arrecare disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nelle attività didattiche;

- l'attuazione di pratiche relazionali e di conduzione della classe che favoriscano un clima sereno, collaborativo e partecipativo, incoraggiando i comportamenti educativi attesi e sostenendo il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni nelle attività scolastiche;

. il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento, al fine di condividere modalità e linee educative comuni e coerenti, garantendo così un'azione educativa unitaria.

A tal fine, i docenti che si trovano a gestire situazioni comportamentali "difficili" ricorreranno ai colloqui individuali con le famiglie, al fine di definire accordi e impegni condivisi, nonché per illustrare strategie educative da applicare anche in ambito domestico.

I docenti sono inoltre tenuti a segnalare formalmente le violazioni degli obblighi di comportamento, al fine di attivare le procedure disciplinari previste e di rivedere, ove necessario, le strategie e le modalità di gestione della relazione educativa adottate.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Tutti i docenti in servizio dalle ore successive alla prima devono trovarsi fuori dalla porta della classe al suono della campanella, garantendo un cambio rapido per evitare che la vigilanza ricada esclusivamente sul personale non docente.

I collaboratori scolastici in servizio dovranno garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza temporanea degli insegnanti.

Nel caso di due docenti che si spostano contemporaneamente, ciascun docente deve recarsi nella nuova aula senza indugi. In situazioni particolari (es. presenza di alunni non autonomi o con comportamenti problematici), il docente deve richiedere l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.

Il docente che non deve spostarsi in altra aula attende il collega all'interno della classe.

Durante il cambio dell'ora è vietato autorizzare l'uscita del minore dalle classi, palestra, laboratori o altri spazi scolastici. Si procederà ad autorizzare l'uscita, immediatamente dopo.

Gli studenti, al cambio dell'ora, in momentanea ed eventuale assenza del docente, devono restare in aula senza arrecare disturbo alle altre classi, mantenendo un comportamento silenzioso e corretto.

All'inizio delle lezioni e durante i cambi di turno, i collaboratori scolastici devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso .

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima.

Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva.

Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine, accompagnando le proprie classi fino all'uscita. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

Tutti i docenti delle ore successive alla prima, che assumono servizio in tali orari, devono trovarsi fuori dalla porta della classe al cambio dell'ora, al suono della campanella.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

I collaboratori scolastici inoltre, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

La pausa per la ricreazione sarà effettuata, secondo le modalità stabilite (in classe, negli spazi comuni, all'aperto), dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.

- L'inizio e il termine della ricreazione sono scanditi da un breve suono di campanella.
- Durante la ricreazione, i docenti devono vigilare sul comportamento e l'incolumità degli studenti, all'interno o all'esterno dell'Istituto, nelle classi di servizio.
- Si raccomanda particolare attenzione durante il periodo dell'intervallo in quanto gli studenti sono meno soggetti alla disciplina d'aula e quindi potenzialmente più liberi di muoversi e di allontanarsi dalla stessa. In particolare nelle zone esterne all'Istituto è raccomandata una generica vigilanza da parte di tutti i docenti presenti che, liberi dalla vigilanza in classe, si trovassero esternamente e temporaneamente in tali spazi.
- E' dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe.
- Alla fine dell'intervallo tutti gli studenti devono rientrare nelle aule e le lezioni devono riprendere tempestivamente.
- Durante lo svolgimento della ricreazione all'aperto, è interdetto agli studenti l'accesso alle aule, salvo motivi d'urgenza che, in ogni caso, potrà avvenire solo sotto la stretta sorveglianza di un collaboratore scolastico.
- L'uso dei distributori di merende e bevande , ove presenti, è consentito dalle ore 09:10 alle ore 13:10 (14:10 nei giorni da 7 ore). Il prelievo di bottiglie di acqua è sempre consentito. I collaboratori scolastici vigilano sull'afflusso degli studenti.
- I collaboratori scolastici vigilano – in relazione alla posizione assegnata agli stessi nel turno di servizio - il corridoio di competenza, i bagni, le zone interne comuni, segnalando al Dirigente (o ai collaboratori vicari, all'RSPP, alla squadra ASPP ecc. a seconda delle circostanze) eventuali episodi che per la loro natura si rivelino importanti, anche in senso preventivo (es. *richiami sul divieto di*

fumo, eventuali liti tra allievi, elementi di pericolosità per l'edificio e per le norme sulla sicurezza, giovani estranei all'Istituto scolastico che permangono nelle vicinanze dell'edificio, movimenti "sospetti" tra vari studenti, comportamenti inusuali ecc.)

- durante la ricreazione, se due docenti si avvicendano per cambio d'ora, la vigilanza sarà garantita dal docente dell'ora precedente nella prima metà temporale della pausa e da quello dell'ora successiva la successiva metà. Pertanto, il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell'intervallo ricade sui due docenti che si avvicendano, che dovranno puntualmente darsi il cambio, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in assenza di uno dei due. In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.
- Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente la propria area di servizio, occupando i punti della scuola loro assegnati per la vigilanza, inclusi i servizi igienici del piano, i corridoi il cortile interno, e tutte le aree di pertinenza dell'edificio scolastico.

VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA/CAMPO SPORTIVO, SPOSTAMENTI INTERNI

I trasferimenti interni - verso i laboratori, la palestra e altri locali scolastici - devono essere svolti in modo ordinato, sollecito e silenzioso, sotto la stretta vigilanza dei docenti in servizio nelle classi in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

Durante gli spostamenti di cui al punto precedente, i collaboratori scolastici assicurano la sorveglianza delle zone e spazi comuni a loro affidati.

- Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in biblioteca, o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all'andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

-La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile ad un collaboratore scolastico.

- Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio della pausa didattica o dell'ora successiva. - è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

I trasferimenti verso il campo sportivo comunale, devono essere svolti in modo ordinato e sollecito. La sorveglianza nel tragitto scuola/campo sportivo e durante la permanenza in tale luogo è affidata al docente di scienze motorie.

E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportive e/o laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza e al RSPP (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e/o possibili eventi che possano individuarsi come situazioni di rischio per l'incolumità degli allievi e del personale.

All'uscita dalle aule per recarsi in laboratorio, in palestra o in altri locali, ovvero a ricreazione, non lasciare in aula né sopra i banchi oggetti personali di valore incustoditi. Gli studenti che usufruiscono del bagno per il cambio d'abito dovranno riportare i loro effetti personali in aula, ovvero depositare nell'apposito spazio che consenta il controllo degli stessi, seguendo le indicazioni dei referenti di plesso.

Utilizzo di spazi diversi dalla classe

(lezioni di Scienze motorie– Materie che utilizzano laboratori o spazi diversi dalla classe assegnata)

- quando la lezione si svolge alla prima ora, gli alunni si presenteranno direttamente in classe, dove saranno ricevuti dal docente e saranno accompagnati nello spazio (laboratorio– palestra- aula speciale);

- quando le lezioni si svolgono all'ultima ora, l'uscita degli alunni avverrà direttamente dallo spazio indicato (laboratorio – palestra- aula speciale);

- al termine della lezione, che si svolge durante la mattinata, il docente dovrà riaccompagnare la

scolaresca in aula in tempo utile per la lezione successiva;

- quando, in via eccezionale, gli insegnanti fossero impossibilitati ad accompagnare la propria scolaresca in aula, tale compito verrà affidato al collaboratore scolastico, presente nel piano;
- all'interno dei laboratori e della palestra sono applicabili le disposizioni previste dai regolamenti vigenti;
- l'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente – assistente tecnico – collaboratore scolastico).

VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO D'ABITO ALL'INIZIO E AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO E LE ATTIVITA' PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE

- Il cambio d'abito si effettua in aula o nell'antibagno, avendo cura di differenziare gli spazi e/o i tempi tra maschi e femmine, sentiti i referenti di plesso.
- Si raccomanda particolare attenzione durante il cambio d'abito in quanto gli studenti sono meno soggetti alla disciplina e potrebbero arrecare disturbo alle altre classi. Docenti e collaboratori scolastici vigilano affinché il cambio d'abito avvenga in maniera veloce e ordinata.
- L'istituto non è responsabile della custodia degli effetti personali. Pertanto si invitano gli studenti a non portare a scuola oggetti di valore e/o consistenti somme di denaro e, in ogni caso, a tenerli sempre sotto stretto controllo personale e non lasciarli incustoditi. Gli studenti che utilizzano l'antibagno per il cambio d'abito sono tenuti a depositare i propri effetti personali nell'aula ovvero in apposito spazio, appositamente destinato, che consenta il controllo degli stessi.
Durante lo svolgimento delle attività di laboratorio e di scienze motorie, è interdetto agli studenti l'accesso alle aule, salvo motivi d'urgenza che, in ogni caso, potrà avvenire solo sotto la stretta sorveglianza di un collaboratore scolastico.

USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti consentono l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario di intervallo solo in caso di reale necessità e **sempre uno alla volta**, assicurandosi del corretto rientro dell'alunno. Dal punto di vista della responsabilità, durante il momentaneo allontanamento il docente deve verificare che le attività svolte dall'alunno non comportino alcun rischio. È fondamentale vigilare affinché l'assenza non si prolunghi oltre il tempo strettamente necessario.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici.

Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, se possibile con anticipo, il numero di fotocopie richieste.

Si ribadisce che non è consentito adottare il provvedimento, illegittimo, di allontanare dalla classe gli alunni che tengano comportamenti scorretti o di disturbo della lezione in quanto tale pratica non esonera in alcun modo il docente dall'obbligo di vigilanza durante l'ora di lezione.

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

. vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;

- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;

- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, devono sempre essere attentamente valutate in sede di GLO e, in linea generale, di GLI e dalla famiglia degli allievi, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel PEI.

Disposizioni particolari ad integrazione di quanto sopra, sono previste in caso di evacuazione dall'Istituto (vedi “Piani di evacuazione”).

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGE E TIROCINI

La vigilanza degli allievi durante lo svolgimento di visite guidate/uscite didattiche, attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), viaggi di istruzione e tirocini formativi in Italia e all'estero, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n° 291/92 e C.M. 623/96).

I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di tale adempimento, all'obbligo di vigilanza sugli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'Art. 2048 del c.c. con l'integrazione di cui all'Art. 61 della Legge 312/80 (limitazione della responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave).

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, anche in relazione all'età degli allievi, adottare ogni idoneo provvedimento e impartire adeguate indicazioni agli allievi stessi e/o alla struttura alberghiera in caso di situazioni potenzialmente pericolose.

In caso di partecipazione a tali attività di uno o più alunni disabili, valutato il grado di disabilità e l'autonomia dello stesso, sarà individuato un ulteriore accompagnatore (docente, insegnante di sostegno, educatore sociale).

NORME SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE E DEGLI ALLIEVI

Per tali argomenti si rimanda a quanto contenuto in apposite circolari e alle disposizioni inerenti i Piani di Emergenza e di Evacuazione dell'Istituto. Gli studenti (attraverso adeguata informazione a cura dei docenti), i docenti ed il personale ATA, sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione dell'edificio in caso di calamità o di pericolo/incendio, così come risulta dai documenti sulla sicurezza e da precise disposizioni in merito disposte durante l'anno scolastico a cura del dirigente.

Per informazioni specifiche e/o chiarimenti inerenti tali disposizioni i docenti ed il personale ATA sono invitati a rivolgersi al RSPP di Istituto, agli addetti alla squadra ASPP, in Vicepresidenza o direttamente al Dirigente Scolastico

INFORTUNI e/o MALORI DEGLI ALLIEVI E ALTRE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE – PROCEDURE di EMERGENZA

Sempre più importanza acquisisce nell'ambito della sicurezza la gestione delle situazioni di emergenza legate ad infortuni o malori. I relativi compiti si possono specificare in prevenzione e intervento e sono a carico della squadra di emergenza nominata a seguito di frequentazione di appositi corsi. Tuttavia, ciascun operatore della scuola deve adoperarsi per prevenire il verificarsi di un incidente applicando le disposizioni utili per evitare che si verifichino le condizioni necessarie per l'accadimento dell'incidente. In caso di infortunio, di malore e altre situazioni di pericolo di una persona nella scuola, tutti i presenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando l'importanza della rapidità del soccorso. D'altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose.

Perciò occorre NON rimuovere l'infortunato ma avvertire subito un addetto al servizio di primo soccorso o un collaboratore scolastico prestando la propria collaborazione.

Le cassette di pronto soccorso, situate nei vari plessi dell'Istituto, raccolgono il materiale che è necessario al primo sommario trattamento di un infortunato.

Il docente presente è tenuto a segnalare l'accaduto utilizzando l'apposito modello presente sul sito WEB della scuola in Documenti/Modulistica verbali/Format Verbale infortunio/malore studente.

Si raccomanda ai docenti, fin dai primi giorni dell'anno scolastico (avvalendosi di apposita documentazione e del supporto del RSPP di Istituto, della Presidenza e dell' Uff. di Vicepresidenza) di illustrare agli allievi delle proprie classi le procedure e la segnaletica per le evacuazioni di emergenza nei vari punti di raccolta posti all'esterno dell'edificio, con la dovuta attenzione alla cartellonistica presente e alle relative vie di fuga. Si raccomanda altresì, con particolare riferimento alle classi prime, di sperimentare con gli allievi, in modo civile ed ordinato, tali percorsi. Occorre inoltre, per le discipline che prevedono attività laboratoriali, illustrare agli allievi le procedure e le attenzioni per un uso consapevole e corretto degli strumenti di laboratorio, illustrando loro il relativo regolamento ed il significato della cartellonistica e relativi DPI, da parte degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti tecnici.

In caso di malore o infortunio, il docente presente deve **redigere e sottoscrivere una relazione circostanziata** sull'accaduto, da consegnare tempestivamente alla segreteria didattica.

La relazione deve essere quanto più possibile dettagliata, anche in considerazione della possibile apertura di un procedimento giudiziario. Si ricorda infatti che, in caso di presunto inadempimento dell'obbligo di vigilanza – che incombe sulla scuola in virtù del vincolo contrattuale derivante dall'iscrizione – spetta all'istituzione scolastica dimostrare di aver predisposto tutte le misure organizzative necessarie ad evitare l'evento dannoso.

La relazione dovrà contenere:

- l'indicazione precisa delle circostanze e della dinamica dell'infortunio;
- il luogo, la data e l'orario in cui si è verificato l'evento;
- il momento scolastico in cui l'infortunio è avvenuto (es. lezione di scienze motorie, pausa didattica, cortile, uscita, ecc.);
- le generalità delle persone coinvolte e le manifestazioni soggettive dell'infortunato;
- l'eventuale presenza di testimoni e le loro dichiarazioni
- la descrizione del soccorso prestato e delle conseguenze riportate dall'infortunato.

Casi specifici:

- *Infortuni durante le lezioni di scienze motorie e sportive:* indicare il tipo di esercizio o pratica sportiva in corso, le caratteristiche tecniche, il grado di difficoltà e/o pericolosità in relazione all'età dello studente, la presenza e l'utilizzo di dispositivi di protezione, nonché il riferimento alla programmazione didattica.

- *Infortuni in luoghi diversi dalla classe o in momenti di passaggio della vigilanza* (es. pausa didattica, corridoi, servizi igienici): descrivere l'organizzazione adottata in tali circostanze, allegando gli atti organizzativi.
- *Infortuni all'uscita da scuola*: documentare le modalità di vigilanza predisposte al momento dell'uscita (si ricorda che i danni verificatisi durante il percorso casa-scuola rientrano nella responsabilità dei genitori). Le stesse indicazioni valgono per infortuni occorsi durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

È obbligatorio redigere la relazione anche in caso di incidenti di lieve entità o di episodi non chiari. La mancata compilazione entro i termini previsti può configurarsi come **omissione di atti d'ufficio**.

Qualora l'insegnante non si avveda dell'infortunio al momento dell'accaduto, l'alunno deve segnalarlo tempestivamente, comunque entro la fine della lezione, affinché possano essere avviate le procedure previste. Infine, in caso di attività esposte a rischi specifici, tutto il personale è tenuto ad adottare le necessarie precauzioni al fine di ridurre al minimo i fattori di rischio.

DISPOSIZIONI PER EVITARE SOTTRAZIONI INDEBITE DI EFFETTI PERSONALI

Per evitare il verificarsi di tali spiacevoli episodi si invitano gli studenti e tutto il personale docente ed ATA a rispettare, seguire ed applicare rigorosamente le seguenti direttive, consapevoli che esse si rendono necessarie per tutelare la sicurezza di tutti:

1. non portare a scuola oggetti di valore e/o consistenti somme di denaro e, in ogni caso, tenerli sempre sotto stretto controllo personale e non lasciarli incustoditi;
2. segnalare immediatamente a un insegnante o a un collaboratore scolastico la presenza di persone ritenute estranee nella Scuola o nelle adiacenze dell'Istituto, affinché si provveda, dopo i necessari accertamenti, all'immediato allontanamento delle stesse secondo procedure già note ai collaboratori scolastici;
3. all'uscita dalle aule per recarsi in laboratorio, in palestra o in altri locali, ovvero a ricreazione, non lasciare in aula né sopra i banchi oggetti personali di valore incustoditi. Gli studenti che usufruiscono del bagno per il cambio d'abito dovranno riportare i loro effetti personali in aula, ovvero depositarli nell'apposito spazio che consenta il controllo degli stessi, seguendo le indicazioni dei referenti di plesso, fermo restando quanto raccomandato al punto 1);
4. si raccomanda agli insegnanti di non fare uscire gli allievi dalle loro classi durante le lezioni in modo incontrollato (ad esempio al termine di una prova scritta ecc.), ma di consentire eventualmente tali uscite a singoli studenti secondo le ordinarie procedure. Si chiede inoltre di limitare il libero spostamento degli allievi, monitorando attentamente le richieste di uscita momentanea;
5. durante lo svolgimento delle attività di laboratorio, della ricreazione all'aperto e delle lezioni pratiche di scienze motorie, è interdetto agli studenti l'accesso alle aule, salvo motivi d'urgenza che, in ogni caso, potrà avvenire sotto la stretta sorveglianza di un collaboratore scolastico.

DIVIETO di FUMO

Com'è noto, in seguito al Decreto Legge n° 104/2013 (pubblicato in G.U. il 12 Settembre 2013) il divieto di fumare, già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), **si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica**. Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile **sia agli allievi** (non importa se minorenni o maggiorenni) **sia a tutto il personale in servizio nella scuola**. Si ricorda inoltre che tale divieto e le norme di cui sopra si intendono integralmente estese anche nel caso delle sigarette elettroniche. L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile **sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo**, con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n° 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando il carattere coercitivo della Legge, si invita tutto il personale a cooperare per il rispetto di tali disposizioni affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi finalizzati al benessere e al rispetto della qualità della salute (vedi Tabelle INAIL sui danni provocati dal fumo alla salute affisse in vari spazi comuni dell'edificio scolastico). Pertanto la scuola intende prevenire, in collaborazione con la famiglia, l'abitudine al fumo garantendo un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. **In tale ottica, è necessaria la collaborazione di tutti i docenti in modo da vigilare sul rispetto di tali norme e di prevenire i danni fisici causati dal fumo.**

DOVERI DEGLI STUDENTI

- A scuola e durante le attività extra-scolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, stages e esperienze di alternanza scuola-lavoro), gli studenti sono tenuti ad un comportamento dignitoso ed improntato alla massima correttezza.
- Gli allievi collaborano con i docenti al migliore svolgimento delle attività didattiche, recando con loro i materiali ed i sussidi necessari, eseguendo con regolarità e diligenza i compiti loro assegnati e rispettando i tempi di consegna, le cui modalità sono state previamente concordate.
- In nessun caso è ammessa l'uscita non autorizzata dall'Istituto.
- Durante il cambio degli insegnanti, gli allievi devono restare in aula e mantenersi un comportamento corretto, evitando in ogni caso di recare disturbo alle altre classi.
- Gli alunni devono presentarsi a scuola con vestiti in ordine e abbigliati in modo decoroso.
- È vietato l'uso del cellulare per tutta la durata dell'orario scolastico; durante le ore di lezione non è consentito fare uso di telefoni cellulari, Ipad, Ipad, radio, apparecchi per riprese ed altri congegni simili, salvo autorizzazione dei docenti per finalità didattiche. I comportamenti contrari saranno oggetto di sanzione.
- Gli studenti sono tenuti al rispetto ed alla cura degli arredi, delle apparecchiature, degli strumenti e dei beni della scuola. In caso di danneggiamento, dovuto a colpa, a dolo o a comportamento superficiale, il responsabile, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale, è tenuto al risarcimento. Il docente che rileva il fatto o al quale esso venga riferito ne darà immediata comunicazione alla dirigenza tramite apposito modulo.
- Gli studenti sono tenuti alla custodia dei beni personali. L'Istituto non risponde della loro perdita o sottrazione.
- Durante le lezioni in aula, i ragazzi, di norma, non possono né mangiare né bere. E' tollerata la possibilità di bere acqua. Per ogni approfondimento si rimanda alle norme e alle disposizioni contenute nel regolamento di Istituto e connesse responsabilità a riguardo a cura del personale della scuola ed a specifiche responsabilità dei docenti e del dirigente connesse alla qualifica di "pubblico ufficiale".

DISPOSIZIONI COMUNI

Tutto il Personale in servizio (Docente - ATA), qualora notasse situazioni anomale tra gli studenti, sia nelle proprie che altrui classi, è tenuto ad intervenire e segnalare il tutto tempestivamente al Dirigente, ai suoi collaboratori, e per le sedi staccate, ai responsabili di plesso, o, in caso di loro assenza, al DGSA.

Nella scuola, intesa come comunità educante, chiunque ha il diritto e il dovere di intervenire per prevenire, contenere o segnalare comportamenti a rischio o comunque non conformi alle regole e ai valori dell'istituzione scolastica.

NORME PER I GENITORI

Si richiama l'attenzione delle famiglie sull'importanza delle responsabilità educative nei confronti dei figli minori, come previsto dall'art. 147 del Codice Civile. Tali responsabilità si concretizzano nell'impartire insegnamenti adeguati per favorire una corretta vita di relazione e il rispetto delle regole della convivenza civile.

In presenza di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola per culpa in vigilando si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale culpa in educando, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la responsabilità genitoriale (artt. 147 e 2048 c.c.); La Suprema Corte ha affermato che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di **colpa in educando** non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata colpa *in vigilando*, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556).

I genitori sono pregati di:

- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a al rispetto del **Regolamento d'Istituto** e delle presenti disposizioni;
- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a al rispetto del **Patto educativo di corresponsabilità**
- Condividere e accettare i criteri e le modalità adottate dalla scuola in materia di vigilanza sugli alunni;
- Valutare il grado di maturazione, di autonomia e il comportamento abituale del/la proprio/a figlio/a;
- Fornire al/alla proprio/a figlio/a la necessaria educazione comportamentale, assicurandosi che sia in grado di metterla in pratica correttamente;
- Collaborare attivamente con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
- Informare tempestivamente la scuola e/o il/la minore in caso di situazioni che possano compromettere la sicurezza;
- Ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio/a l'importanza di comportamenti corretti, del rispetto del Regolamento d'Istituto, degli altri regolamenti scolastici e del codice di comportamento civile, nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.

La dirigente scolastica

Prof.ssa Angela Scatigna

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa